



CITTA' DI PESCINA
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

Prot . 1872

data: 19/02/2026

**AVVISO PUBBLICO
PER
L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI TERRENI
MONTANI
PER USO CIVICO DI PASCOLO
ANNO SOLARE 2026**

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Richiamati i contenuti della determina n. 8/88 del 16/02/2026 di approvazione del presente avviso;

DISPOSIZIONI PRELIMINARI :

Considerato che i terreni montani di Pescina sono stati interessati da tre incendi in data 16 e 24 luglio e 8 agosto;

Che parte di questi terreni in precedenza ovvero nell'annualità 2025 sono stati concessi ad uso pascolivo;

Dato atto che :

-Per i terreni percorsi dal fuoco si applicano i contenuti della L.R. 4 gennaio 2014, n. 3¹ Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo ed in particolare :

- l'art. 57 comma 2. “” Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all'[articolo 10 della l. 353/2000](#);

¹ (Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 169/7 del 12 dicembre 2013](#), pubblicata nel BURA 10 gennaio 2014, n. 3 Speciale ed entrata in vigore l'11 gennaio 2014)



CITTA' DI PESCINA

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

-l'art. 42 comma 12 della medesima legge recante : “”12. Nei terreni saldi percorsi da incendio l'esercizio del pascolo e' vietato per i cinque anni successivi all'evento.””

Che pertanto , per effetto delle disposizioni richiamate eventuali terreni percorsi dal fuoco ricadenti o facenti parte delle richieste in concessione da parte degli operatori economici saranno esclusi dalla concessione per cinque anni consecutivi dall'evento;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'utilizzazione dei pascoli di uso civico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2015 , l'art. 26 della Legge 16/06/1927 n. 1766 e l'art. 1 della L.R. 25/88 e smi 3° capoverso per l'utilizzazione dei terreni di pascoli montani di proprietà del Comune di Pescina:

Visto il REGOLAMENTO (UE) 2016/429 E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») il quale stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo:

-ai fini della salvaguardia della salute pubblica e del patrimonio dell'Ente pubblico;

- i terreni civici ad uso pascolo che saranno assegnati costituiranno uno 'STABILIMENTO' così come definito dall'art. 27 del predetto regolamento di cui si riporta stralcio:

«stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente;

- Visto il DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 recante :

“Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) [GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022](#) Entrato in vigore il 27/09/2022;

visto l'Art. 1 p.to 1 :



CITTA' DI PESCINA

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato «sistema I&R», in attuazione della parte IV «Registrazione, riconoscimento, tracciabilita' e movimenti» del regolamento (UE) n. 2016/429, di seguito denominato «regolamento», nonché misure supplementari rispetto a quelle stabilite dal regolamento, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento.

p.to 2:

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo riguardano i seguenti ambiti:

a) registrazione e riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale; registrazione dei trasportatori di animali e degli operatori che, indipendentemente da uno stabilimento, procedono alle operazioni di raccolta di animali;

b) identificazione e registrazione degli animali detenuti delle specie bovina, equina, ovina, caprina, suina, dei camelidi e dei cervidi, come definiti dal regolamento delegato (UE) n. 2019/2035;

c) identificazione, registrazione nella Banca dati nazionale, di seguito denominata «BDN», e tracciabilita' degli animali detenuti, diversi da quelli di cui alla lettera b).

p.to 3 :

3. La riorganizzazione nazionale del sistema I&R ha la finalita' di:

a) assicurare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori;

b) garantire, con le modalita' previste per le varie specie e tipologie di animali, la tracciabilita' degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, anche ai



CITTA' DI PESCINA

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

fini della trasmissione delle relative informazioni al consumatore finale e ai fini della trasparenza di mercato;

c) garantire il supporto per l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento;

d) contribuire alla tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;

e) assicurare la disponibilit  delle informazioni alle Autorita' competenti e alle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di compiti istituzionali se direttamente connessi al sistema I&R;

f) definire le azioni correttive e le sanzioni che le Autorita' competenti devono adottare in caso di violazione delle disposizioni del sistema I&R;

g) garantire il supporto dei dati nella BDN, per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanita' pubblica veterinaria e di quelli previsti dalla regolamentazione vigente in materia di erogazione dei premi comunitari.

-che in considerazione di quanto sopra riportato (p.to 3 lett. a) deve essere individuato il responsabile dello stabilimento e quindi del pascolo , nella fattispecie l'assegnatario e/o operatore il quale sar  inoltre nominato, con separato atto, Responsabile del pascolo assegnato in quanto gestito direttamente per le necessit  proprie dell'attivit  pascoliva per le quali sono stati concessi i terreni di propriet  comunale la cui attivit  deve essere esercitata nel rispetto di quanto contenuto nelle norme riportate;

-visti altres  i "vademecum movimentazione animali verso il pascolo – Ovini-Caprini- e Bovini anno 2024" predisposto dalla ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Sanit  Animale , alle cui procedure bisogna attenersi e che si allegano al presente avviso in forma integrante e sostanziale;

RENDE NOTO CON IL PRESENTE AVVISO

Piazza Mazzarino n.27 - 67057 PESCINA (AQ)

Tel. 0863.842837

protocollopescina@pec.it

www.comune.pescina.aq.it



CITTA' DI PESCINA (PROVINCIA DI L'AQUILA)

-che per 15 (quindici) giorni consecutivi (dal 19/02/2026 fino alle ore 13:30 del 06/03/2026 compreso) è possibile presentare domanda per ottenere l'autorizzazione al pascolo nei terreni montani gravati da uso civico;
-le domande di autorizzazione all'esercizio della fida pascolo, ovvero le domande per l'assegnazione esclusiva dei terreni gravati da uso civico, devono essere compilate sugli appositi modelli predisposti dall'Ente comunale e depositati presso l'Ufficio di Polizia Locale ed inoltrate al Comune di Pescina mediante consegna diretta a mano all'Ufficio di Protocollo o a mezzo posta tramite raccomandata a/r , e/o a mezzo pec al seguente indirizzo : protocollopescina@pec.it entro e non oltre i termini indicati al capoverso precedente;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 16/06/1927 n. 1766 e dell'art. 1 della L.R. 25/88 e smi 3° capoverso, possono fare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Pescina ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 9 del 10/04/2015 , al fine di non arrecare danno alle attività in essere sul territorio, gli assegnatari da precedenti avvisi pubblici.

Requisiti ²:

- Certificazione sanitaria ed anagrafica del bestiame che si intende introdurre nei pascoli che saranno assegnati indenne da malattie infettive;
- Certificazione attestante che i cani portati al seguito siano dotati di microchip;
- Non aver riportato condanne penali per reati commessi contro il patrimonio;
- Registro di stalla aggiornato;
- Partita IVA;
- Iscrizione INPS;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;

Come da procedura seguita negli anni precedenti, le assegnazioni avverranno secondo le priorità dettate dall'art. 3 , comma 5 e seguenti del regolamento vigente.

Il termine per il rilascio delle autorizzazioni al pascolo è fissato in 30 giorni dalla data di assegnazione definitiva per atto della Giunta Comunale salvo proroghe motivate;

² Estratto art. 3 del Regolamento Comunale per l'assegnazione pascoli



CITTA' DI PESCINA

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

Allegati ³:

-Regolamento Comunale per l'utilizzazione dei pascoli di uso civico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10/04/2015;

- A-schema domanda per l'assegnazione in FIDA PASCOLO dei terreni gravati da uso civico di pascolo;
- B-Vademecum (predisposto dalla ASL N. 1) per la movimentazione animali verso pascolo – OVINI-CAPRINI- PER L'ANNO SOLARE 2026;
- C-Vademecum (predisposto dalla ASL N. 1) per la movimentazione animali verso pascolo – BOVINI- PER L'ANNO SOLARE 2026;
- D- DISCIPLINARE DI NOMINA RESPONSABILE STABILIMENTO DLGS 134_2022;

La modulistica da poter utilizzare per presentare la domanda di assegnazione terreni ad uso pascolo, di cui ai punti A-B-C-D , può essere richiesta direttamente all'Ufficio di Polizia Locale e/o scaricata dagli allegati alla determina di approvazione.

Il Responsabile del IV SETTORE
Arch. Berardino Ruggeri

³ SU LINK BANDI DI GARA E CONTRATTI E/O PRESSO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE E IV SETTORE